SENATO DELLA REPUBBLICA

- IX LEGISLATURA ----

(N. 960)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori RICCI, TEDESCO TATO, NESPOLO, DE SABBATA, BATTELLO, GROSSI, SALVATO, TARAMELLI, BENEDETTI e BERLINGUER

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 OTTOBRE 1984

Nuove norme per la giustizia minorile

Onorevoli Senatori. — 1) Da tempo è presente l'esigenza di una generale, organica e radicale riforma del complesso di norme che regolano gli interventi giudiziari nei confronti dei minorenni. Essa è avvertita dal mondo degli operatori giudiziari, dagli enti e dalle strutture pubbliche e private che si occupano dei problemi dei minori, dalle famiglie e da sempre più vasti settori della opinione pubblica che prestano attenzione ai problemi della società moderna e del suo assetto sociale e giuridico.

Anni fa il governo presentò in Parlamento un disegno di legge-delega per la modificazione del processo penale minorile, che peraltro venne di fatto abbandonato in quanto, pur contenendo apprezzabili principi, si presentava come troppo settoriale e tiduttivo. Non è certo infatti sufficiente nè all'altezza dei tempi limitarsi a ritocchi relativi al processo penale nei confronti dei

minorenni, senza contemporaneamente operare una revisione profonda delle forme e della ispirazione stessa del complessivo intervento giurisdizionale nei confronti dei minori e delle strutture giudiziarie cui esso deve essere affidato.

Nella materia penale è necessario intervenire non soltanto in campo processuale ma anche su alcuni aspetti del diritto penale e sostanziale minorile, che risalgono ormai al regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, e al codice « Rocco ». Ma ancor più la necessità di una profonda revisione si pone nella materia civile, nella quale in questi ultimi anni sono intervenute in modo disordinato profonde e positive innovazioni quali ad esempio nei campi del diritto di famiglia, dell'interruzione volontaria della gravidanza, delle tossicodipendenze, dell'affidamento familiare, dell'adozione, anche di minori stranieri.

-- 2 --

2) L'organizzazione giudiziaria destinata ad occuparsi dei minori deve rispondere ai requisiti della preparazione specifica e della professionalità dei giudici e insieme di una sua dislocazione sul territorio e di una sua disponibilità degli strumenti conoscitivi che siano in grado di consentire interventi adeguati e tempestivi. A questi fini occorre una diversa distribuzione territoriale dei giudici minorili e tenuto conto dell'attribuzione agli enti locali delle competenze, per gli interventi a favore di minorenni soggetti a provvedimenti di giudici minorili, previste nell'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977, è opportuno che la suddetta distribuzione territoriale coincida, per quanto possibile, con le ripartizioni territoriali di regioni, comuni, consorzi di comuni e servizi sociali e sanitari. Sotto questo primo profilo il disegno di legge tende a conciliare l'esigenza del decentramento dei giudici per i minorenni con quella di un loro coordinamento a livello regionale volto ad evitare giurisprudenze eccessivamente diverse in una materia tanto aperta alla discrezionalità. È stato quindi ritenuto opportuno istituire un giudice professionale per i minorenni relativamente decentrato, con una competenza territoriale cornispondente a parti di comune (nell'ipotesi di grandi metropoli), a comuni (nell'ipotesi di città di media dimensione), a pluralità di comuni (nell'ipotesi di zone prevalentemente rurali). Il rapporto medio di guesta nuova struttura giudiziaria con la popolazione è stato ritenuto adeguato in ragione di un magistrato per ogni quattrocentomila abitanti. In materia civile questi giudici decentrati hanno l'ampia competenza oggi attribuita ai giudici tutelari e ai tribunali per i minorenni, nonchè quella relativa all'affidamento dei figli in occasione di separazioni o divorzi. In materia penale, al giudice decentrato è riservata la competenza per il procedimento speciale, previsto dal disegno di legge, relativamente ai reati meno gravi.

Tenuto conto della distribuzione sul territorio dei giudici minorili e delle accennate necessità di coordinamento, nonchè degli aspetti positivi della realtà esistente, il disegno di legge prevede la istituzione di un tribunale per i minorenni per ogni regione. Al tribunale stesso è riservata la competenza penale, salvo il procedimento speciale, la competenza di primo grado nella materia delle adozioni e delle dichiarazioni di paternità e maternità, nonchè la generale competenza sulle impugnazioni contro i provvedimenti dei giudici decentrati. Nella stessa sede sta l'ufficio del pubblico ministero.

È stata inoltre valutata la necessità di utilizzare ampiamente la figura del giudice onorario esperto in problemi specificamente relativi alla minore età. La figura attuale del giudice onorario presso i tribunali per i minorenni è sostanzialmente da conservare, sia pure con qualche modifica. Occorre però conciliare l'opportunità della presenza del giudice non giurista con l'esigenza ormai diffusa del giudice monocratico quale organo decisionale fondamentale. La proposta adottata è di prevedere presso il giudice decentrato la costituzione di collegi in cui prevalga la componente non giurista: nella quasi generalità dei casi i problemi da risolvere non sono prettamente giuridici e quindi ben si giustifica la prevalenza degli esperti. Il momento collegiale è peraltro riservato alle fasi decisionali relative ai procedimenti più delicati di competenza del giudice per i minorenni. Presso quest'ultimo è previsto vi siano tre o più giudici onorari, impegnati a tempo parziale, con i quali il giudice professionale dovrà costituire il collegio in determinati casi e al quale egli potrà di volta in volta delegare l'istruttoria ed eventualmente anche la decisione monocratica laddove possa apparire più opportuna la figura dell'esperto.

Presso il tribunale per i minorenni regionale è previsto operi un certo numero di giudici onorari a tempo parziale destinati prevalentemente a comporre il collegio sia nella fase delle impugnazioni che in quella delle decisioni penali di maggior rilievo.

L'organizzazione giudiziaria minorile è completata da un organo competente a decidere sugli appelli proposti contro le decisioni del tribunale per i minorenni regionale e a questo proposito si prevede la se-

zione di corte di appello per i minorenni, che decide in collegio costituito da tre magistrati della corte d'appello e da due giudici onorari in forza presso il tribunale per i minorenni, che non abbiano partecipato alla decisione impugnata. La prevalenza di giudici professionali rispetto a quelli onorari in questo organo è motivata dal fatto che, nella fase della impugnazione, più specificamente si pongono problemi di carattere prettamente giuridico.

3) Le soluzioni accolte dalle legislazioni dei vari paesi per risolvere il problema dei ragazzi « difficili » e in particolare di quelli che commettono delitti, vanno dalla totale equiparazione all'adulto, tal che il minore è considerato sempre degno di pena, alla totale depenalizzazione. Spesso a questa ultima si accompagna la previsione di « misure » (di sicurezza, di rieducazione, di educazione sorvegliata) che hanno in comune lo scopo della cura del disadattamento, dell'isolamento in funzione di difesa sociale, della relativa indeterminatezza della durata della misura stessa. Per la verità in ogni Paese il suddetto problema si pone essenzialmente per i casi veramente difficili, cioè nei confronti dei ragazzi che hanno commesso gravi delitti e soprattutto per i cosiddetti plurirecidivi.

Nel congresso mondiale di Amsterdam è risultato che i giudici dei minorenni di tutti i paesi europei e americani sono d'accordo nel ritenere che l'80 per cento dei casi che vengono a giudizio sono i cosiddetti Mickey Mouse crimes, che meritano soltanto l'intervento rapido dei giudici per ammonire, più che sanzionare; intervento cui deve seguire l'immediato allontanamento del ragazzo dal circuito della giustizia penale. Il vero problema è quindi quello del residuo 20 per cento dei casi più gravi rispetto ai quali vi è accordo nel considerare ancora valida la funzione della pena, sia pure a misura di ragazzo.

In ogni caso la pena è vista come un rimedio da usare soltanto nei casi estremi. Da un lato quindi si è ritenuto di confermare il principio espresso nell'articolo 98 del codice penale, tuttavia con una formula

più moderna che traduce legislativamente le acquisizioni della dottrina e della giurisprudenza nella interpretazione del principio stesso: è punibile chi non è maturo sufficientemente nè per rendersi conto dell'illiceità del fatto commesso, nè per comportarsi in conformità a tale consapevolezza. Dall'altro lato, anche nei confronti dei soggetti considerati maturi, si è previsto l'istituto della semplice ammonizione che viene a sostituire il perdono giudiziale. La ammonizione si può comminare in presenza di imputazioni non gravi, ogni volta in cui il giudice ritiene di trovarsi in presenza di un episodio di scarsa rilevanza o quando applicare la pena detentiva produrrebbe più danno che vantaggio sia al minore che alla collettività, più interessata alla prevenzione che alla repressione. L'ammonizione si presenta dunque, nel disegno di legge, come lo strumento di più frequente applicazione, eventualmente accompagnato dall'applicazione di misure tra quelle previste dagli articoli 330 e seguenti del codice civile per la protezione del minore, al fine di sottrarlo a influenze familiari o sociali che lo inducano o addirittura lo costringano a comportamenti criminali. L'ammonizione, a differenza dell'analogo esistente istituto del perdono giudiziale, può essere concessa anche due volte.

Dovendosi applicare necessariamente una pena, ne è prevista la riduzione rispetto alla quantità di essa che sarebbe applicabile a un adulto, particolarmente per gli imputati di età inferiore ai sedici anni; riduzione sensibile e obbligatoria nel senso che essa è sempre dovuta anche se sussistono circostanze aggravanti. Costituisce ormai acquisizione sicura da parte dei giuristi e degli esperti in antropologia criminale e in psicologia che la previsione e l'applicazione di pene detentive lunghe nei confronti dei ragazzi ha scarsa efficacia come deterrente ed è controproducente agli effetti di una funzione rieducativa o di emenda. Dal primo punto di vista, l'adolescente non è calcolatore al punto di determinarsi o meno al compimento di un reato in funzione della maggiore o minore durata della reclusione prevista in astratto da una norma, che tra l'al-

tro egli non conosce se non come generico divieto. In secondo luogo, occorre tener conto della diversa percezione del tempo che il ragazzo ha rispetto all'adulto; già un anno è un tempo molto lungo per un giovanissimo, quindi per lui è già sufficiente deterrente il fatto di sapere che se commetterà un certo reato dovrà scontare un anno di prigione. Questa previsione equivale per lui a quella di cinque o dieci anni per un soggetto maturo. Infine, la protrazione della detenzione determina nell'adolescente effetti negativi che si possono ricondurre a due tipi di fenomeni: a) se la pena è relativamente breve il giovane può ancora trovare in sè la possibilità di salvarsi dalla autoidentificazione con il personaggio del criminale che è conseguenza inevitabile della sentenza di condanna che come tale lo bolla; ma se la pena è troppo lunga, la sua volontà di autostima rimane troppo contraddetta dalla evidenza della situazione oggettiva che gli rimbalza una immagine di se stesso quale detenuto-delinquente; b) il ragazzo spesso accetta la punizione, ammette che a un male si contrappone un altro male; ma quando la punizione si prolunga nel tempo egli, che cambia tutti i giorni proprio perchè si trova in una fase evolutiva, non si riconosce più in quel soggetto che « allora » meritava una pena perchè « allora » aveva commesso un delitto. Il non riconoscersi in colui che fu « giustamente » punito, determina inevitabilmente la sensazione di essere « ora » ingiustamente ancora punito. Di qui la tipica parabola del comportamento del giovane carcerato per cui, dopo un certo periodo, ad una relativa accettazione subentra o una profonda depressione o una violentissima ribellione contro il meccanismo che lo trattiene in vincoli, spesso con alternanza delle due reazioni, l'una e l'altra antitetiche ad ogni emenda.

Nel disegno di legge si è dato infine maggiore spazio alla applicazione delle misure sostitutive previste dalla legge 24 novembre 1981, n. 689. Si prevede infatti che da parte del giudice minorile le suddette misure siano applicabili, a pene determinate dal giudice, in misura doppia rispetto a quelle pre-

viste dall'articolo 53 della suddetta legge. Inoltre, nel procedimento speciale davanti al giudice per i minorenni, il cosiddetto «patteggiamento » è possibile fino al momento della sua decisione finale. Non è improbabile che in futuro proprio le misure sostitutive si rivelino come quelle più efficaci nei casi di recidivismo nei reati meno gravi. Ciò soprattutto se cresceranno le offerte, da parte degli enti locali, di servizi atti a facilitare il reinserimento dei minori nella vita della comunità. Il giudice potrà essere maggiormente indotto a ricorrervi anche perchè non vi è più il rischio di « etichettamento » del ragazzo a causa della iscrizione della condanna nel casellario giudiziario.

4) Per quanto riguarda il processo nei confronti dei minori, le norme contenute nel disegno di legge sono largamente omogenee a quelle previste nella legge-delega per la riforma del processo penale. Vi è peraltro una importante previsione nuova: quella di un procedimento speciale davanti al giudice per i minorenni decentrato, nella sua funzione monocratica.

Si tratta di un procedimento molto agile che si svolge tendenzialmente nel corso di una udienza che potrebbe definirsi « preliminare ». Esso non contempla nè la presenza nè l'iniziativa del pubblico ministero ed è riservato alle ipotesi di reati non specialmente gravi. Al termine di tale procedimento il giudice non può mai pronunciare condanna a pene detentive, ma può solo assolvere, ammonire, applicare misure sostitutive, condannare a pene pecuniarie. Nel procedimento speciale sono previste le essenziali garanzie di difesa: difesa tecnica, possibilità di presentare testimoni in udienza, eccetera. Ma, soprattutto, a garanzia sia dell'imputato che delle esigenze di tutela della collettività, la decisione del giudice per i minorenni può essere posta nel nulla dalla semplice opposizione proposta sia dall'imputato che dall'ufficio del pubblico ministero presso il tribunale per i minorenni, cui ogni decisione deve essere comunicata. Si tratta di una opposizione che, analogamente all'ormai collaudato sistema del de-

creto penale di condanna, fa venire meno l'efficacia della pronuncia, con la conseguenza che gli atti vengono immediatamente trasmessi al pubblico ministero perchè inizi l'azione normale.

Si può ragionevolmente prevedere che in questo procedimento speciale si esaurirà la stragrande maggioranza dei casi penali riguardanti i minori, con grande risparmio di tempo e di risorse umane rispetto al meccanismo attuale sia dei procedimenti definiti in camera di consiglio che, a maggior ragione, di quelli che hanno sbocco in udienza a seguito di istruzione sommaria. Nè sarà frequente l'opposizione da parte dell'imputato, il quale tenderà ad evitare il rischio immanente di una soluzione a lui più sfavorevole rispetto a quella cui si è pervenuti attraverso il procedimento speciale. D'altro canto è opportuna la possibilità di opposizione da parte del pubblico ministero in caso di uso eccessivo, da parte del giudice decentrato, della sua facoltà di non far ricorso a pene detentive. Essenziale, infine, è proprio la facoltà del giudice decentrato, al termine dell'udienza, di non pronunciare alcuna decisione, trasmettendo gli atti al pubblico ministero per l'azione ordinaria, quando sia già il giudice a ritenere che il caso concreto merita più attenzione e, forse, maggiore rigore nell'intervento sanzionatorio.

La disciplina di cui sopra è completata da altre modifiche al sistema legislativo:

- a) è introdotto il principio di evitare ogni possibile effetto penale e comunque il « marchio negativo » di una condanna penale riportata da un minore (cfr. soprattutto la disciplina dello schedario per minorenni);
- b) per fugare il timore che una politica poco repressiva nei confronti del minore accentui il fenomeno della strumentalizzazione dei ragazzi da parte della malavita adulta, si introducono nel codice penale due circostanze aggravanti che colpiscono questo fenomeno: la prima riguarda l'induzione al reato, l'altra la ricettazione quando il delitto da cui provengono le cose ricettate è stato commesso da un minore.

5) In materia di interventi civili, la stessa soluzione, data dal disegno di legge alle strutture giudiziarie, indica che è stata rifiutata l'ipotesi del cosiddetto « tribunale della famiglia » inteso come un organo giudiziario con estesissimi poteri, non limitati soltanto ai minorenni ma estesi alle problematiche dei conflitti fra gli adulti.

La concentrazione delle competenze, a parte l'esigenza della specializzazione e della competenza, esigerebbe un tribunale « grande », ben difficilmente decentrabile; e attribuire all'ipotizzato tribunale della famiglia una vasta competenza anche in materia di liti fra adulti (separazioni, divorzi, questioni di status), significherebbe snaturare la positiva specialità con la quale fino ad oggi il tribunale per i minorenni ha corrisposto ai suoi compiti, imponendosi anche presso la pubblica opinione. Non sembra opportuno togliergli quello stile improntato all'agilità e alla semplicità delle forme, al contatto diretto con la gente, alla ricerca della verità autentica e dei reali interessi dei minori che ne hanno caratterizzato fino ad oggi l'opera nella esperienza vissuta.

D'altra parte, l'organo giudiziario minorile deve essere competente per tutti i cosiddetti procedimenti di volontaria giurisdizione in materia di minori, cioè per tutti quei procedimenti nei quali è la legge stessa a richiedere che il giudice si pronunci nell'esclusivo interesse del minore e non dando ragione a un adulto o a un altro.

La quantità di lavoro che altrimenti finirebbe per concentrarsi sul tribunale della famiglia, specie nelle realtà più popolate, avrebbe l'inevitabile e negativa conseguenza di portare ad una divisione dell'organo giudiziario in più sezioni e sarebbe pertanto meno facile quella unificazione degli interventi che sta alla base delle ragioni stesse che vengono invocate per l'istituzione del tribunale della famiglia.

L'esigenza da tutti sentita, che sopra è stata richiamata, di attribuire ad un giudice specializzato la decisione sull'affidamento di bambini in occasione di separazione o divorzio, viene esaudita nel disegno di legge con la previsione dell'intervento

« a doppio binario » previsto dagli articoli 40 e seguenti.

Al giudice per i minorenni decentrato rimane l'ambito degli interventi relativi ai figli, al tribunale ordinario la soluzione della lite tra gli adulti, depurata dalle questioni relative all'affidamento. Questa soluzione, oggetto di grande dibattito, è stata privilegiata per i vantaggi che presenta, primo fra tutti quello di separare chiaramente l'aspetto della protezione dei figli minori da quello della crisi del matrimonio. Dinanzi al giudice per i minorenni si parla soltanto dei figli nel loro esclusivo interesse e per altre questioni si va davanti al giudice ordinario civile.

La stragrande maggioranza degli interventi civili resta quindi attribuita al giudice decentrato. Si è lasciata al tribunale regionale per i minorenni solo la competenza in materia di adozioni italiane e straniere, sia per non intervenire in una disciplina recentemente approvata che tanto faticosamente è stata rinnovata, sia perchè solo a livello dell'intero territorio regionale è possibile effettuare quella complessa opera di selezione delle domande di adozione che attualmente già i tribunali per i minorenni esercitano. A questi ultimi è stata pure lasciata la competenza per la dichiarazione giudiziale di paternità o maternità naturale.

Nell'ambito delle competenze del giudice per i minorenni decentrato si è distinto fra provvedimenti monocratici e collegiali, riservando questi ultimi alle ipotesi di maggiore importanza. I provvedimenti di urgenza e tutta la materia, attualmente di competenza del giudice tutelare, sono stati attribuiti al giudice per i minorenni in sede monocratica onde rendere il più possibile snelle le procedure relative.

L'insieme delle funzioni del giudice tutelare si spostano quindi in capo al soggetto giudicante di nuova creazione, con il notevole vantaggio di unificare in una sola persona, su di un territorio relativamente limitato, tutti gli interventi a favore dei minori.

Il settore di interventi più strettamente amministrativi, e in un certo senso di ordinaria amministrazione, riguardanti le tutele, viene invece dal disegno di legge attribuito all'attuale giudice conciliatore, nella prospettiva della sua trasformazione, che ci si augura prossima, in giudice di pace; ma non è escluso che quelle competenze possano essere attribuite ad un organo non giudiziario quale, ad esempio, il comune anche in sede decentrata.

6) Non è sembrato opportuno modificare in modo rilevante l'attuale procedura schematicamente delineata negli articoli 330 e seguenti del codice civile e 737 e seguenti del codice di procedura civile. Si è ritenuto soltanto opportuno introdurre il momento della discussione dinanzi all'intero collegio, ove le parti lo richiedano, nella materia degli affidamenti in sede di separazione. Per il resto, massima snellezza nelle forme processuali secondo il modello rivelatosi così proficuo degli attuali tribunali per i minorenni.

Modifica incisiva è invece costituita dall'esclusione del pubblico ministero in materia di competenza civile del giudice per i minorenni. L'esperienza ha dimostrato, nel corso degli anni, che l'intervento del pubblico ministero non è sufficientemente utile nella materia e nella funzione che la legge intendeva attribuirgli per giustificare il grande dispendio di tempo e di risorse umane che determina l'attuale sistema del parere e del visto del pubblico ministero su ogni procedimento civile. Si è rivelata invece importante la funzione degli enti locali che in tutti questi anni, tramite i servizi sociali, sono stati i veri promotori delle azioni giudiziarie a tutela dei minori. Tale funzione deve essere potenziata e generalizzata.

Sin qui i giudici dei minorenni hanno dovuto ricorrere a soluzioni più o meno corrette per poter agire a tutela dei minori segnalati dai servizi sociali; sembra giunto il momento di legittimare questa nuova realtà, oltretutto già evidenziata nel citato decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977. Gli enti locali risultano pertanto legittimati a chiedere direttamente al giudice provvedimenti a protezione dei minori (articoli 317-bis, 330 e seguenti del codice

civile); e di conseguenza sono altresì legittimati ad impugnare i provvedimenti del giudice che andassero in diverso avviso rispetto alle loro richieste.

Nel disegno di legge viene infine esclusa una generale legittimazione di chiunque, intesa come attribuzione al tribunale della possibilità di agire d'ufficio e, su segnalazione di chiunque, a prendere provvedimenti. Si ammette che il giudice possa agire anche d'ufficio, ma solo su segnalazione di istituzioni ufficiali, servizi sociali, organi di polizia, scuole: e ciò per evitare il pettegolezzo del vicino come fonte di azioni giudiziarie e d'altronde per incoraggiare la gente a rivolgersi direttamente ai servizi sociali che debbono esercitare una opportuna azione di filtro.

È inoltre rilevante la presa in considerazione della segnalazione proveniente dal minore interessato, purchè almeno sedicenne.

7) La riforma prospettata richiede una formazione specializzata per tutti i giudici minorili. Sarà quindi necessario ipotizzare una loro formazione di base fondata su di uno stage pluridisciplinare della durata di almeno un mese per chi chiede di essere assegnato da una funzione giudiziaria minorile; con obbligo di ulteriori stages di una settimana

per anno. L'incarico alle funzioni minorili dovrebbe inoltre obbligatoriamente durare almeno tre anni.

Ma questa è materia che dovrà essere disciplinata in un futuro intervento legislativo nel campo dell'ordinamento giudiziario, espressamente dedicato al reclutamento e alla formazione professionale dei magistrati. Sin d'ora peraltro iniziative nel senso qui indicato potrebbero essere assunte dal Consiglio superiore della magistratura.

8) I proponenti del presente disegno di legge si rendono conto che la loro iniziativa presenta aspetti di novità i quali modificano alcuni caratteri tradizionali del nostro sistema giudiziario. Ma sono altrettanto consapevoli del fatto che una proposta di riforma del sistema giudiziario, volta a renderlo un servizio a misura dei bisogni dei cittadini, pur recuperando gli aspetti positivi della tradizione giudiziaria italiana, non può innestarsi su vecchi caratteri, legati ad una concezione della giustizia in gran parte superata.

Il disegno di legge, proprio per la sua complessità e per i rilevanti aspetti di novità che contiene, è aperto a tutti i contributi degli operatori, della scienza giuridica, della esperienza e a quegli arricchimenti che il dibattito parlamentare potrà ad esso apportare.

DISEGNO DI LEGGE

PARTE I

ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA

Art. 1.

(Gli organi)

La magistratura per i minorenni è costituita dai seguenti organi:

- a) il giudice per i minorenni;
- b) il tribunale per i minorenni;
- c) la procura della Repubblica per i minorenni;
- d) la sezione della corte d'appello per i minorenni.

Art. 2.

(Il giudice per i minorenni)

Il giudice per i minorenni ha competenza territoriale su parti di comune, comuni o pluralità di comuni.

La sede del giudice, nei capoluoghi di regione, è presso il tribunale per i minorenni; negli altri casi la sede è presso il tribunale e, quando nella circoscrizione sono compresi più tribunali, è presso il tribunale al quale è addetto il maggior numero di magistrati.

Il giudice per i minorenni, nella sua competenza civile, si avvale della collaborazione di giudici onorari, scelti e nominati secondo le modalità di cui all'articolo 4. Ad essi il giudice può delegare l'istruzione di procedimenti nonchè la decisione nei procedimenti civili di competenza monocratica e con essi compone il collegio per le decisioni a competenza collegiale.

Art. 3.

(Delega al Governo per le circoscrizioni territoriali)

Il Governo è delegato a determinare con propri decreti, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, per ciascuna regione, le circoscrizioni territoriali dei giudici per i minorenni attenendosi ai seguenti criteri:

- 1) il rapporto tra giudice e abitanti pari a 400.000 o frazione di 400.000:
- 2) coincidenza della circoscrizione di ciascun giudice con l'ambito territoriale di uno o più servizi sociali.

Art. 4.

(Il tribunale per i minorenni)

Il tribunale per i minorenni ha competenza territoriale regionale e sede nel capoluogo della regione. È costituito:

- a) da un presidente, magistrato di cassazione;
 - b) da più magistrati;
- c) da giudici onorari, in numero almeno triplo rispetto a quello dei magistrati, nominati, su loro domanda, dal Consiglio superiore della magistratura previo parere del Consiglio giudiziario e del presidente del tribunale per i minorenni.

I giudici onorari debbono aver compiuto il trentesimo anno di età ed essere esperti in psicologia, psichiatria, antropologia criminale, sociologia, pedagogia od operatori sociali. Durano in carica tre anni e possono essere confermati anche più di una volta, ma non dopo il compimento del sessantesimo anno di età:

d) dai giudici per i minorenni della regione i quali si alternano, secondo calendari annuali, per la costituzione del collegio descritto nel comma seguente.

Il tribunale per i minorenni decide in collegio, composto da due magistrati, di cui uno può essere giudice per i minorenni, e da tre giudici onorari.

Presiede il collegio il presidente del tribunale per i minorenni o un magistrato da lui designato.

Art. 5.

(La procura della Repubblica per i minorenni)

Presso il tribunale per i minorenni è istituita la procura della Repubblica per i minorenni con a capo un magistrato di cassazione.

Art. 6.

(La sezione della corte di appello per i minorenni)

La sezione della corte di appello per i minorenni ha sede presso la corte di appello del capoluogo della regione. Giudica sulle impugnazioni dei provvedimenti del tribunale per i minorenni, nei casi indicati dalla presente legge, in collegio composto da due dei giudici onorari in forza presso il tribunale per i minorenni che non hanno partecipato alla decisione impugnata e tre magistrati della sezione. I magistrati addetti a tale sezione non possono essere di numero superiore a sei e debbono essere scelti preferibilmente tra coloro che hanno già svolto attività negli uffici giudiziari minorili.

PARTE II NORME PENALI

SEZIONE I

RIPARTIZIONE DELLE SPESE

Art. 7.

(Competenze della magistratura per i minorenni)

Sono di competenza della magistratura per i minorenni tutti i procedimenti penali per reati commessi dai minori degli anni diciotto.

La connessione non opera tra procedimenti concernenti imputati maggiorenni e procedimenti relativi ad imputati che al momento del fatto erano minori degli anni diciotto.

Nel caso di persona imputata di più reati, la connessione non opera tra i procedimenti per i reati commessi quando l'imputato era minore degli anni diciotto e quelli per reati commessi quando era maggiorenne.

Art. 8.

(Competenza del giudice per i minorenni)

Il giudice per i minorenni è competente esclusivamente per il procedimento sommario previsto nella sezione V.

Art. 9.

(Competenza del tribunale per i minorenni)

Il tribunale per i minorenni è competente per i giudizi relativi:

- a) ai delitti che, se commessi da maggiorenni, sarebbero di competenza della corte d'assise;
- b) ai delitti di rapina e di estorsione aggravati dall'uso delle armi, di sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione; a qualsiasi delitto concernente armi da guerra, tipo guerra e materie esplodenti; ai delitti di cui agli articoli 416-bis e 513-bis del codice penale e ad ogni altro reato previsto dalla legge 22 dicembre 1975, n. 685; ai delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale;
- c) ad altri reati, quando il giudice per i minorenni non può o non ritiene di pronunciare alcuna delle decisioni previste dall'articolo 25, lettere c), d) ed e);
- d) ad ogni reato, a seguito di opposizione dell'imputato o del pubblico ministero a norma dell'articolo 26.

Art. 10.

(Competenza territoriale)

Si applicano gli articoli 39, 40 e 41 del codice di procedura penale sulla competenza per territorio. La competenza per il procedimento sommario spetta tuttavia al giudice per i minorenni del luogo di residenza del minore al momento del fatto quando, secondo le norme generali sulla competenza territoriale, questa sarebbe spettata ad altro giudice della stessa regione. La presente disposizione non si applica quando più coimputati minori non risiedono nella medesima circoscrizione giudiziaria.

SEZIONE II

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 11.

(Imputabilità e misura della pena)

L'articolo 98 del codice penale è sostituito dal seguente:

« Art. 98. - (Minore degli anni diciotto). — È imputabile chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, aveva compiuto i quattordici anni ma non ancora i diciotto, se aveva maturità sufficiente per rendersi conto della illiceità del fatto e per comportarsi in conformità a questa consapevolezza.

La pena deve essere diminuita di due terzi nei confronti di chi, al momento del fatto, non aveva ancora compiuto i sedici anni; della metà negli altri casi. Queste diminuzioni si applicano sulla quantità di pena che il giudice applicherebbe al colpevole qualora non concorresse la circostanza della minore età, dopo aver operato la valutazione prevista dall'articolo 69 del codice penale in relazione alle altre circostanze. Non si applicano le limitazioni previste dall'articolo 67 del codice penale.

Ai minorenni non sono mai applicabili le misure di sicurezza previste dal codice penale ».

Art. 12.

(Ammonizione)

L'articolo 169 del codice penale è sostituito dal seguente:

« Art. 169. - (Ammonizione per i minori di diciotto anni). — Il giudice può astenersi dal pronunciare condanna o rinvio a giudizio in considerazione della scarsa rilevanza sociale del fatto o del pregiudizio che la pena potrebbe causare alla personalità dell'imputato, limitandosi ad una ammonizione accompagnata, se opportuno, da idonee misure che rientrino nella competenza civile della magistratura minorile.

La disposizione di cui al comma precedente non si applica se si procede per un delitto tra quelli previsti alle lettere a) e b) dell'articolo 9 e se l'imputato è stato già ammonito per due volte ».

Art. 13.

(Sanzioni sostitutive)

Nei procedimenti riguardanti i minori possono essere applicate le sanzioni sostitutive previste dal capo III della legge 24 novembre 1981, n. 689. I limiti di pena stabiliti dall'articolo 53 della legge stessa, entro i quali le suddette sanzioni trovano applicazione, sono raddoppiati.

Ai fini della applicazione degli articoli 77 e seguenti della legge 24 novembre 1981, n. 689, non deve esservi esplicita volontà del genitore o del tutore contraria alla richiesta dell'imputato.

Nei procedimenti di competenza del giudice minorile le sanzioni sostitutive sono applicate senza il parere del pubblico ministero, nel corso dell'intero procedimento sommario previsto dalla sezione V.

La determinazione delle modalità di esecuzione della semi-detenzione e della libertà controllata sono di competenza del giudice per i minorenni rispettivamente del luogo dove si trova lo stabilimento di detenzione e del luogo dove risiede il minore.

Art. 14.

(Esclusione della parte civile)

Non è ammessa costituzione di parte civile.

Non si applicano, quando il reato è stato commesso da un minorenne, gli articoli 23 e 28 del codice di procedura penale.

Art. 15.

(Spese processuali)

Le spese processutali sono a carico dello Stato, salve le ipotesi previste dagli articoli 382 e 482 del codice di procedura penale.

Art. 16.

(Notizie sulla personalità dell'imputato)

Il giudice è tenuto ad acquisire, essenzialmente tramite i servizi sociali indicati nell'articolo seguente e gli organi di polizia, ma anche attraverso altre fonti, tutto quanto è necessario per conoscere la personalità dell'imputato, il suo ambiente socio-familiare, le sue attitudini scolastiche e lavorative.

Le informazioni acquisite debbono essere poste a conoscenza del difensore al più tardi in apertura dell'udienza prevista dall'articolo 23 e almeno dieci giorni prima della celebrazione del dibattimento dinanzi al tribunale per i minorenni.

Art. 17.

(Svolgimento delle udienze)

Le udienze non sono pubbliche. È vietata la divulgazione, per mezzo stampa, radio e tele-diffusione, anche soltanto attraverso immagini, di informazioni atte a permettere l'identificazione dell'imputato o del condannato, salvo il preventivo consenso scritto del minorenne che abbia compiuto i sedici anni di età.

La violazione anche colposa di questo divieto è punita con sanzione amministrativa

da lire 500.000 a lire 5.000.000, irrogata dal giudice.

L'autorità procedente può rilasciare comunicati con notizie sul procedimento in corso, nel rispetto del segreto istruttorio e dell'anonimato dell'imputato o del condannato.

Alle udienze hanno diritto di essere presenti i genitori esercenti la potestà o i tutori; a tal fine debbono essere tempestivamente avvisati del giorno e luogo dell'udienza, con notificazione che può essere disposta, a norma dell'articolo 166, quarto comma, del codice di procedura penale, a mezzo della polizia giudiziaria. Tali persone, se comparse, possono essere allontanate dalla udienza se la loro presenza ne impedisce il regolare svolgimento o se vi è espressa richiesta in tal senso da parte dell'imputato.

A tutte le fasi del procedimento cui sono ammessi i genitori possono essere presenti i rappresentanti del servizio sociale per i minorenni e dei servizi sociali territoriali, per essere sentiti sulla personalità del minorenne, con facoltà di formulare proposte e suggerimenti. A tal fine ai servizi stessi deve essere dato tempestivo avviso del giorno e del luogo dell'udienza.

In ogni fase del procedimento il giudice può disporre l'accompagnamento coattivo dell'imputato che ad un primo invito od ordine non si sia presentato senza legittimo impedimento. L'imputato può essere allontanato dall'udienza con ordinanza motivata quando ciò appare opportuno per la protezione della sua personalità psico-fisica; deve comunque essere richiamato per la lettura della decisione.

L'interrogatorio dell'imputato deve essere fatto direttamente dal giudice.

SEZIONE III

PROVVEDIMENTI SULLA LIBERTÀ PERSONALE

Art. 18.

(Arresto e cattura)

L'arresto n flagranza di minori degli anni diciotto non è mai obbligatorio. Quando l'arresto sarebbe obbligatorio a norma dell'ar-

ticolo 235 del codice di procedura penale, gli organi di polizia giudiziaria che si astengono del compierlo ne danno immediata comunicazione al giudice per i minorenni o al pubblico ministero presso il tribunale per i minorenni, secondo la rispettiva competenza.

Per i provvedimenti sulla libertà personale è competente il giudice per i minorenni se l'imputazione riguarda reati non previsti alle lettere a) e b) dell'articolo 9 e non è concluso il procedimento sommario. Negli altri casi è competente il tribunale per i minorenni o il pubblico ministero, secondo le disposizioni processuali vigenti.

La cattura può essere ordinata dal giudice solo se indispensabile per fini istruttori o per gravi esigenze di tutela della sicurezza pubblica.

Non si applicano le disposizioni che escludono o limitano la scarcerazione o la concessione della libertà provvisoria in rapporto a determinati reati o categorie di reati.

Non è ammessa cauzione per la concessione della libertà provvisoria.

Se con la sentenza non definitiva è stata applicata ad un imputato in carcerazione preventiva una sanzione sostitutiva della pena detentiva, la custodia viene proseguita con le modalità proprie di tale sanzione, sempre che la custodia non venga altrimenti a cessare per altre cause previste dalla legge.

Art. 19.

(Impugnazione e riesame)

Le impugnazioni previste dalla legge contro i provvedimenti in materia di libertà personale nonchè le richieste di riesame sono decise dal tribunale per i minorenni se i provvedimenti impugnati od oggetto di richiesta di riesame sono stati emessi dal pubblico ministero o dal giudice per i minorenni.

Non sono appellabili i provvedimenti emessi in primo grado dal tribunale per i minorenni.

SEZIONE IV

ESERCIZIO DEI L'AZIONE PENALE

Art. 20.

(Esercizio dell'azione penale)

L'azione penale nei confronti dei minorenni è esercitata dal pubblico ministero presso il tribunale per i minorenni. Per i reati non previsti alle lettere a) e b) dell'articolo 9 è inoltre esercitata dal giudice per i minorenni a norma della sezione V.

A tale fine:

- a) i rapporti, i referti, le richieste, le denunce, le querele che riguardano reati addebitati a minorenni, anche se in concorso con maggiorenni, sono presentati al pubblico ministero e al giudice per i minorenni competenti per territorio;
- b) il procuratore della Repubblica presso il tribunale ordinario ed il pretore trasmettono al pubblico ministero o al giudice per i minorenni copia autentica dei rapporti, referti, richieste, istanze, denunce, querele che riguardano reati addebitati a minorenni in concorso con maggiorenni.

Art. 21.

(Archiviazione)

Il tribunale, su richiesta del pubblico ministero, e il giudice per i minorenni dispongono con decreto l'archiviazione per manifesta infondatezza della denuncia, querela o istanza, per improcedibilità dell'azione penale, per essere rimasti ignoti gli autori del reato, perchè il fatto è stato commesso da minori degli anni quattordici.

Il decreto di archiviazione pronunciato dal giudice per i minorenni è comunicato al pubblico ministero che, se non ritiene sussisterne gli estremi, può esercitare direttamente l'azione penale.

SEZIONE V

DEL PROCEDIMENTO SPECIALE DINANZI AL GIUDICE PER 1 MINORENNI

Art. 22.

(Competenza funzionale)

Per il giudizio relativo ai reati non previsti dalle lettere a) e b) dell'articolo 9 provvede il giudice per i minorenni nei limiti ed alle condizioni di cui agli articoli seguenti.

Art. 23.

(Fissazione dell'udienza)

Nei procedimenti di sua competenza a norma dell'articolo precedente, il giudice, interrogato immediatamente l'imputato se detenuto e nominatogli se del caso un difensore d'ufficio, provvede con decreto alla enunciazione anche sommaria del fatto, menzionando gli articoli di legge che si ipotizzano violati. Con lo stesso decreto fissa udienza dinanzi a sè, cui convoca l'imputato, i genitori o il tutore, il rappresentante del servizio sociale per i minorenni e dei servizi sociali locali, gli eventuali testimoni risultanti dalla notizia del reato ed ogni altra persona che può fornire notizie sulla personalità dell'imputato.

L'udienza deve aver luogo entro sessanta giorni da quello in cui il giudice ha avuto conoscenza del reato ed entro quindici dall'inizio della carcerazione preventiva.

Art. 24.

(Svolgimento dell'udienza)

Aperta l'udienza, il giudice interroga l'imputato e sente, se presenti, coloro che ne esercitano la potestà o la tutela.

Assume le prove immediatamente esperibili, compresa la audizione di testi presentati dalla difesa all'udienza stessa, sia sui fatti che sulla personalità dell'imputato.

Può disporre rinvio ad altra udienza, a data fissa, solo per procedere ad atti istruttori indispensabili o in caso di grave legittimo impedimento dell'imputato a comparire.

Nessuna prova può essere raccolta fuori dall'udienza a meno che sia assolutamente necessaria un'indagine teonica o sulla personalità dell'imputato, obiettivamente non esperibile in udienza. Al termine di questa la difesa prende le sue conclusioni.

Art. 25.

(Provvedimenti al termine dell'udienza)

Chiusa l'udienza il giudice dispone con decreto:

- a) l'archiviazione per i motivi di cui all'articolo 21;
- b) il proscioglimento per qualsiasi causa;
 - c) l'applicazione di sanzioni sostitutive;
- d) l'applicazione dell'ammonizione prevista dall'articolo 169 del codice penale;
- e) l'applicazione di pene pecuniarie nei casi in cui la legge ne prevede l'applicabilità sola o disgiunta da pena detentiva.

Dispone, con ordinanza non impugnabile, la trasmissione degli atti al pubblico ministero quando ravvisa trattarsi di reati previsti alle lettere a) e b) dell'articolo 9 e quando ritiene di non prendere alcuna delle decisioni previste nel comma precedente.

Prende in ogni caso, se necessario, provvedimenti urgenti rientranti nella sua competenza civile a protezione dei minorenni.

Ogni decisione viene letta immediatamente in dispositivo e sommaria motivazione, con l'uso di termini facilmente comprensibili, all'imputato minorenne. Le decisioni stesse, con copia degli atti relativi, vengono immediatamente comunicate al pubblico ministero presso il tribunale per i minorenni.

Art. 26.

(Opposizione)

L'imputato, anche uno solo dei genitori, il tutore, il difensore possono proporre opposizione contro il decreto di condanna, di ammonizione, di proscioglimento per ragioni diverse dalla non sussistenza del fatto o dalla non commissione del fatto da parte dell'imputato.

L'opposizione deve essere presentata dai soggetti di cui al comma precedente, anche solo verbalmente, nella cancelleria del giudice, entro tre giorni dalla lettura della decisione da chi ha presenziato ad essa; in caso contrario, dalla comunicazione della decisione stessa.

Il pubblico ministero presso il tribunale per i minorenni può proporre opposizione contro ogni decisione del giudice, entro dieci giorni dalla comunicazione prevista all'ultimo comma dell'articolo precedente.

Art. 27.

(Effetti dell'opposizione)

L'opposizione di cui all'articolo precedente determina la revoca del decreto pronunciato a norma dell'articolo 25 ed il giudice trasmette immediatamente gli atti al pubblico ministero per il procedimento ordinario.

Se l'opposizione è stata proposta fuori termine o da chi non ne aveva diritto, il giudice la dichiara inammissibile con ordinanza ricorribile in Cassazione ed ordina la esecuzione del decreto.

SEZIONE VI

DEL PROCEDIMENTO ORDINARIO DINANZI AL TRIBUNALE PER I MINORENNI

Art. 28.

(Disposizioni generali)

Per quanto non previsto dalla presente legge, il procedimento ordinario è regolato dagli articoli 13 e 14 del regio decreto-legge

20 luglio 1934, n. 1404, e successive modificazioni, nonchè dal codice di procedura penale.

Nel procedimento a seguito dell'opposizione proposta ai sensi dell'articolo 26 possono essere utilizzati gli interrogatori e le prove raccolte nel procedimento speciale davanti al giudice per i minorenni.

Art. 29.

(Provvedimenti civili)

In qualsiasi fase del procedimento il tribunale può prendere, anche d'ufficio, i provvedimenti civili provvisori che, a norma dell'articolo 39, secondo comma, sono di competenza del giudice per i minorenni e a quest'ultimo ne dà immediata comunicazione.

Art. 30.

(Appello contro le sentenze del tribunale)

Contro la sentenza del tribunale l'imputato, anche uno solo dei genitori, il tutore, il difensore ed il pubblico ministero possono proporre appello alla sezione di corte d'appello per i minorenni.

Al procedimento dinanzi alla sezione si applicano, in quanto compatibili, le norme per il giudizio dinanzi al tribunale.

SEZIONE VII

FUNZIONI DI SORVEGLIANZA

Art. 31.

(Giudice di sorveglianza)

Per quanto riguarda la detenzione dei minori le funzioni di giudice di sorveglianza sono esercitate, secondo le norme vigenti, nell'ambito della circoscrizione di ciascun tribunale per i minorenni, da uno dei magistrati addetti al tribunale stesso.

La competenza di cui agli articoli 100 e 101 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, è attribuita al giudice per i minorenni del

luogo di residenza del minore. Sul reclamo avverso i relativi provvedimenti decide il tribunale per i minorenni.

SEZIONE VIII

CIRCOSTANZE AGGRAVANTI

Art. 32.

Dopo l'articolo 112 del codice penale è aggiunto il seguente:

« Art. 112-bis. - (Aggravanti per la determinazione al reato di minore). — La pena da infliggere per il reato commesso è aumentata da un terzo alla metà per chi, fuori del caso previsto nell'articolo 111, ha determinato a commettere il reato un minore degli anni diciotto o una persona in stato di deficienza psichica ».

Art. 33.

Dopo l'ultimo comma dell'articolo 648 del codice penale è aggiunto il seguente:

« La pena è aumentata da un terzo alla metà quando il delitto da cui provengono il denaro o le cose è stato commesso da persona minore degli anni diciotto ».

PARTE III NORME CIVILI

SEZIONE I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 34.

(Competenza del giudice per i minorenni).

Sono di competenza del giudice per i minorenni i provvedimenti previsti:

1) dall'articolo 12, secondo comma, della legge 22 maggio 1978, n. 194;

- 2) dagli articoli 3 e 4 nonchè le funzioni attribuite al giudice tutelare dagli articoli 9, 22, ultimo comma, 23, terzo comma, 25, primo comma, della legge 4 maggio 1983, n. 184;
- 3) dall'articolo 11, secondo e terzo comma, della legge 1° dicembre 1970, n. 898;
- 4) nel codice civile, dagli articoli 84, 90, 155, terzo comma e ultimo periodo, 171, 194, secondo comma, 250, 251, 252, 262, 264, 284, 316, 317-bis, 318, 330, 332, 333, 334, 335, 371, ultimo comma, e 416.

Il giudice per i minorenni, con l'assenso degli esercenti la potestà o del tutore, può altresì disporre misure di protezione del minore, nell'esclusivo interesse di lui, per consentirgli un più adeguato ed ordinato sviluppo della personalità, affidandone l'esecuzione ai servizi sociali degli enti locali.

Inoltre è competente per i provvedimenti previsti dagli articoli 40, 48 e 50.

Art. 35.

(Competenza del tribunale per i minorenn)i.

Sono di competenza del tribunale per i minorenni:

- 1) tutti i provvedimenti e le funzioni previsti dalla legge 4 maggio 1983, n. 184, salvo quelli di cui al numero 2) dell'articolo 4, nonchè, quando si tratta di minorenni, quelli previsti dall'articolo 269, primo comma, del codice civile;
- 2) il giudizio sul reclamo proposto contro i provvedimenti presi dal giudice per i minorenni.

Art. 36.

(Competenza territoriale).

La competenza territoriale spetta al giudice minorile o al tribunale del luogo:

1) di residenza del minore che intende contrarre matrimonio per i provvedimenti di cui agli articoli 84 e 90 del codice civile;

- 2) di residenza del genitore affidatario, per i provvedimenti di cui agli articoli 11 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, e 155, terzo comma, ultima parte, 171, secondo comma, e 194, secondo comma, del codice civile;
- 3) di residenza del genitore che ha già effettuato il riconoscimento o, in caso di irreperibilità o di dimora abituale all'estero di costui, di residenza di colui che vuole effettuare il riconoscimento, per il provvedimento di cui all'articolo 250, quarto comma, del codice civile;
- 4) di residenza del genitore che esercita la potestà, o del tutore, se il minore convive con costoro, ovvero, in caso contrario, di dimora abituale del minore, per i provvedimenti di cui agli articoli 251, 252 e 264, secondo comma, del codice civile;
- 5) ove è stato effettuato il riconoscimento per il provvedimento di cui all'articolo 262, ultimo comma, del codice civile;
- 6) di residenza della persona della quale si intende far giudizialmente dichiarare la paternità o la maternità;
- 7) di residenza del minore legittimando, per il provvedimento di cui agli articoli 284 e seguenti del codice civile;
- 8) di residenza dell'adottato per i provvedimenti previsti dall'articolo 303 del codice civile;
- 9) di residenza dei genitori conviventi tra loro e col minore o altrimenti di residenza del genitore con il quale convive il minore ovvero di dimora abituale di quest'ultimo se non convive con alcuno dei genitori, per i provvedimenti di cui agli articoli 316, 317-bis, 318, 330, 332, 333, 334 e 335 del codice civile;
- 10) ove ha sede l'impresa per l'autorizzazione prevista dall'articolo 371 del codice civile;
- 11) di residenza del minore per i provvedimenti di cui agli articoli 100 e 101 della legge 22 dicembre 1975, n. 685;
- 12) di residenza del minore per la procedura di cui all'articolo 416 del codice civile;

- 13) di residenza del minore per l'autorizzazione prevista dall'articolo 12, secondo comma, della legge 22 maggio 1978, n. 194;
- 14) dove è stata pronunciata la nullità del matrimonio o dove è in corso il relativo procedimento per i provvedimenti previsti dall'articolo 44.

Per gli effetti di cui alle disposizioni precedenti, alla residenza del minore è parificata la dimora abituale, anche se questa, a seguito di affidamento familiare o collocamento in istituto, è diversa da quella dei genitori.

La competenza territoriale determinata dal primo comma è inderogabile.

Restano salve le competenze territoriali previste nella legge 4 maggio 1983, n. 184.

Art. 37.

(Disposizioni comuni ai procedimenti dinanzi al giudice e al tribunale per i minorenni).

In ogni caso il giudice e il tribunale per i minorenni provvedono in camera di consiglio.

È esclusa la partecipazione del pubblico ministero nei giudizi dinanzi al giudice per i minorenni e nei procedimenti dinanzi al tribunale a seguito di reclamo.

Non è necessaria la difesa tecnico-legale. Tutti gli atti, i documenti ed i provvedimenti sono esenti dall'imposta di bollo, di registro e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura.

Nessun provvedimento può essere preso — salvo quelli d'urgenza previsti nell'artico-lo 38, secondo comma — senza che siano stati sentiti i genitori o il genitore che esercita la potestà, il tutore, l'affidatario, il minore se ha compiuto i quattordici anni.

Il giudice può, d'ufficio e senza alcuna formalità di procedura, assumere informazioni sul minore e sulla sua famiglia, in modo particolare con inchieste sociali, esami medici, psichiatrici e psicologici, tramite essenzialmente i servizi socio-sanitari territoriali.

Quando è disposto l'allontanamento del minorenne dall'ambiente familiare, il giudice deve contestualmente disporre l'affida-

mento di lui ai servizi socio-sanitari locali per gli interventi più adeguati. Può altresì nominare, se lo ritiene opportuno, un curatore speciale del minorenne per la protezione dei suoi interessi morali e materiali, sia nei confronti dei genitori dai quali è stato allontanato sia nei confronti dell'ente locale o del servizio sociale o delle persone che lo hanno in affidamento.

I servizi sociali incaricati dell'attuazione della misura debbono riferire al giudice, periodicamente e almeno ogni sei mesi, proponendo suggerimenti circa la cessazione o la modificazione della misura stessa.

SEZIONE II

DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER IL GIUDIZIO DINANZI AL GIUDICE PER I MINORENNI

Art. 38.

(Procedimento)

I provvedimenti previsti dagli articoli 317-bis, 330, 333 e 334 del codice civile possono essere adottati anche su ricorso degli enti locali designati dall'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, oppure su segnalazione del minore interessato, se almeno sedicenne, dei servizi socio-sanitari locali, degli organi di polizia, giudiziari e scolastici, che siano venuti a conoscenza di fatti o situazioni che richiedano l'intervento del giudice per i minorenni.

In caso di urgente necessità, provvedimenti temporanei nell'interesse del minore possono essere adottati anche prima dell'audizione delle persone indicate nell'articolo 37, quinto comma: ma essi decadono automaticamente se non vengono confermati entro sei mesi a seguito di normale procedimento. I suddetti provvedimenti temporanei possono essere adottati anche dal giudice del luogo ove si trova temporaneamente il minore, in deroga alle norme previste all'articolo 36; in tal caso il provvedimento e gli atti relativi debbono essere immediatamente rimessi al giudice competente per i provvedimenti definitivi.

Art. 39.

(Competenza monocratica e collegiale del giudice per i minorenni)

Il giudice per i minorenni o uno dei giudici onorari da lui delegato istruisce e decide da solo i procedimenti previsti dalle disposizioni seguenti:

- a) articolo 12, secondo comma, della legge 22 maggio 1978, n. 194 (aborto);
- b) articoli 84 e 90 (matrimonio dei minorenni); articolo 171, secondo comma, (fondo patrimoniale se vi sono figli minori); articolo 194, secondo comma, (divisione dei beni della comunione legale se vi sono figli minori); articolo 262 (cognome del figlio naturale); articolo 264 (nomina del curatore per l'impugnazione del riconoscimento per difetto di veridicità); articolo 316 (intervento senza formalità del giudice nel caso di contrasto tra genitori); articolo 318 (richiamo coatto del minore nella casa dei genitori) del codice civile;
- c) articoli 4, 9, 22, ultimo comma, 23, terzo comma, e 25, primo comma, della legge 4 maggio 1983, n. 184.

Prende altresì tutti i provvedimenti previsti agli articoli 48 e 50 e i provvedimenti temporanei e urgenti previsti dal secondo comma dell'articolo precedente.

Tutti gli altri provvedimenti di natura civile sono decisi da un collegio composto dal giudice per i minorenni, che lo presiede. e da due giudici onorari. L'istruttoria è svolta dal giudice per i minorenni, o da un giudice onorario da lui delegato, che, salvo il caso di assoluta impossibilità, deve far parte del collegio.

SEZIONE III

AFFIDAMENTO DEI FIGLI IN OCCASIONE DI SEPARAZIONE PERSONALE, DIVORZIO, ANNULLAMENTO DI MATRIMONIO

Art. 40.

(Competenza per l'affidamento)

Il giudice per i minorenni è competente per ogni decisione in materia di affidamento

di figli minorenni ed attribuzione di potestà parentale in occasione di separazione giudiziale o consensuale, scioglimento del matrimonio o cessazione degli effetti civili di esso nei casi previsti dalla legge 1° dicembre 1970, n. 898, nonchè per le revisioni successive.

Le domande di separazione personale giudiziale o di omologazione di separazione consensuale o di scioglimento del matrimonio o cessazione degli effetti civili di esso sono improcedibili, quando esistono figli minorenni, se non risulta precedentemente o contestualmente proposto ricorso al giudice per i minorenni per la decisione sull'affidamento dei figli.

Le udienze presidenziali previste rispettivamente dall'articolo 706 e seguenti del codice di procedura civile e 4, quarto comma, della legge 1º dicembre 1970, n. 898, non possono essere tenute prima che il giudice per i minorenni abbia preso i provvedimenti urgenti o abbia approvato la regolamentazione concordata di cui all'articolo seguente.

Art. 41.

(Procedimento dinanzi al giudice per i minorenni - Provvedimenti provvisori)

Il giudice per i minorenni fissa con decreto udienza dinanzi a sè o a giudice onorario a ciò delegato mandando il ricorrente a notificare il ricorso ed il decreto nel termine fissato; l'udienza deve svolgersi non più tardi di trenta giorni dalla presentazione del ricorso al giudice per i minorenni.

All'udienza il giudice, se vi è accordo fra i genitori sull'affidamento dei figli, che non sia in contrasto con l'interesse di questi, redige processo verbale contenente tale regolamentazione. Il processo verbale, sottoscritto dai genitori e dal giudice, ha efficacia di decisione definitiva relativamente all'affidamento dei figli e determina l'immediata estinzione del procedimento relativo all'affidamento stesso.

Fuori dei casi di cui al comma precedente il giudice, sentiti i genitori se comparsi ed i figli maggiori dei sedici anni, espletate

d'ufficio le indispensabili indagini valendosi anche dei servizi sociali territoriali, prende, al più tardi entro quindici giorni dall'udienza di cui al primo comma, i provvedimenti provvisori in materia di affidamento dei figli minorenni. Può altresì stabilire, su espressa richiesta di una delle parti e se ciò appare indispensabile, un contributo a carico del coniuge non affidatario per il mantenimento del figlio minore, ma nella misura prevista dall'articolo 438 del codice civile; tale statuizione ha efficacia solo fino alla corrispondente pronunzia, anche provvisoria, del giudice ordinario competente per la procedura di separazione o divorzio.

Art. 42.

(Provvedimenti definitivi)

Il giudice che ha preso i provvedimenti provvisori di cui all'articolo 41 è competente per l'istruttoria al fine della decisione definitiva, con i criteri ed i poteri previsti dalla presente legge e, rispettivamente, dagli articoli 155 del codice civile e 6 della legge 1° dicembre 1970, n. 898.

La decisione è presa con decreto del collegio previsto dall'articolo 39, ultimo comma. Se vi è richiesta anche di uno solo dei genitori, questi ultimi ed il figlio che ha compiuto almeno sedici anni debbono essere sentiti ancora una volta dall'intero collegio, prima della decisione.

In ogni momento prima della decisione di cui al comma precedente, si può addivenire alla regolamentazione concordata a norma e con gli effetti di cui al secondo comma dell'articolo 41.

La prima udienza dinanzi al giudice istruttore prevista rispettivamente dall'articolo 708 del codice di procedura civile e dall'ultimo comma dell'articolo 4 della legge 1º dicembre 1970, n. 898, non può essere tenuta prima che sia stata presa la decisione o assunta la regolamentazione concordata di cui ai due commi precedenti.

Il tribunale dinanzi al quale è stata promossa la procedura di separazione o divorzio deve tener conto delle decisioni della magi-

stratura minorile per le sue determinazioni in materia di contributo per il mantenimento dei figli e di abitazione nella casa familiare.

Le decisioni di cui al secondo comma e la regolamentazione concordata di cui al terzo comma conservano la loro efficacia anche se al procedimento per separazione o divorzio non viene dato corso o se esso si estingue.

Art. 43.

(Impugnazione e revisione)

I provvedimenti collegiali di cui all'articolo 42 sono reclamabili al tribunale per i minorenni nei modi e con le forme previste dall'articolo 45.

Le decisioni definitive sono soggette a revisione, su istanza di uno dei genitori o del figlio se maggiore di sedici anni, nei soli casi in cui è addotto e risulta che il permanere dell'affidamento come disposto in precedenza può essere di grave pregiudizio agli interessi del figlio minorenne.

È salva, in ogni caso, l'applicazione dell'articolo 336, ultimo comma, del codice civile.

Se le determinazioni sull'affidamento dei figli sono modificate in sede di reclamo o di revisione, ciascuno dei genitori può chiedere al tribunale ordinario le conseguenziali modificazioni in materia di contributo per il mantenimento dei figli e di abitazione nella casa familiare.

Art. 44.

(Affidamento in caso di annullamento di matrimonio)

Il giudice per i minorenni è altresì competente per l'affidamento dei figli minorenni dei coniugi il cui matrimonio è stato annullato, anche a seguito dell'ordinanza prevista dall'articolo 17 della legge 27 maggio 1929, n. 847.

Si applica, in quanto compatibile, la procedura prevista negli articoli precedenti. Nel corso del relativo procedimento il giudice può assumere i provvedimenti provvisori di cui al terzo comma dell'articolo 41.

SEZIONE IV

RECLAMI

Art. 45.

(Reclamo al tribunale per i minorenni)

Tutti i provvedimenti presi dal giudice per i minorenni possono essere oggetto di reclamo al tribunale per i minorenni, nel termine di dieci giorni dalla pronuncia, se data alla presenza degli interessati o, altrimenti, dalla comunicazione.

I provvedimenti indicati all'articolo 38, primo comma, possono essere oggetto di reclamo anche da parte dell'ente locale che ha presentato il ricorso.

Il reclamo è fatto per iscritto o con dichiarazione orale raccolta dal cancelliere del giudice e viene trasmesso immediatamente per la decisione al tribunale, il quale può rinnovare se necessario atti istruttori, o ne può compiere di nuovi. La decisione del tribunale per i minorenni deve immediatamente essere comunicata al giudice per i minorenni.

Art. 46.

(Impugnazione delle decisioni prese dal tribunale per i minorenni)

Le decisioni prese dal tribunale per i minorenni in sede di reclamo sono sempre immediatamente esecutive e possono essere solo oggetto di ricorso per cassazione.

La decisione prevista dell'articolo 274 del codice civile è reclamabile e la sentenza prevista dall'articolo 277 del codice civile è appellabile alla sezione della corte d'appello per i minorenni.

Resta salva la procedura per l'adozione dei minorenni prevista dalla legge 4 maggio 1983, n. 184.

SEZIONE V

ULTERIORI ATTRIBUZIONI
DELLA MAGISTRATURA MINORILE

Art. 47.

(Consiglio di aiuto sociale)

Il presidente del tribunale per i minorenni delega uno dei magistrati, o dei giudici onorari, indicati all'articolo 4, lettere b), c) e d) a far parte del consiglio di aiuto sociale previsto dall'articolo 74 della legge 26 luglio 1975, n. 354.

PARTE IV

COMPETENZE IN MATERIA DI TUTELA ED AMMINISTRAZIONE DEI BENI DEI MINORI

Art. 48.

(Nomina del tutore o del curatore)

Il tutore e il protutore o il curatore sono nominati rispettivamente dal giudice o dal tribunale per i minorenni con lo stesso provvedimento col quale pronunciano l'interdizione o l'inabilitazione nella ipotesi prevista dall'articolo 416 del codice civile, la decadenza della potestà parentale, lo stato di adottabilità e nel caso previsto dall'articolo 317-bis, secondo comma, del codice civile.

In ogni altro caso la nomina è fatta dal giudice per i minorenni del luogo dove è residente il minore; a tal fine le denunce previste dall'articolo 345 del codice civile debbono essere fatte al giudice stesso.

Art. 49.

(Provvedimenti successivi alla nomina)

L'autorità giudiziaria che ha nominato il tutore, il protutore o il curatore, adottati se necessario i provvedimenti urgenti pre-

visti dall'articolo 361 del codice civile, trasmette copia del decreto di nomina e dell'eventuale provvedimento di cui all'articolo 361 del codice civile al giudice conciliatore di cui all'articolo 52, per il successivo esercizio delle funzioni.

Art. 50.

(Rimozione e sospensione)

Spetta al giudice per i minorenni del territorio ove risiede il minore la competenza a rimuovere il tutore dall'ufficio o a sospenderlo dall'esercizio della tutela nelle ipotesi previste dall'articolo 384 del codice civile, su segnalazione del giudice conciliatore di cui all'articolo 52 o dei soggetti o enti indicati nell'articolo 38, primo comma.

Art. 51.

(Reclamo)

Le nomine, le rimozioni, le sospensioni, fatte a norma degli articoli 48 e 50, sono soggette a reclamo rispettivamente al tribunale per i minorenni o alla sezione della corte d'appello.

Art. 52.

(Competenza del giudice conciliatore)

Salvo quanto previsto dagli articoli precedenti, tutte le funzioni e competenze in materia di tutela e curatela dei minori spettano al giudice conciliatore del luogo di residenza del soggetto sotto tutela o curatela. Sono altresì di competenza del giudice conciliatore, nel cui mandamento risiedono i genitori o quello di essi che esercita in via esclusiva la potestà, le autorizzazioni, i pareri, le nomine previste dall'articolo 320 del codice civile e i poteri di vigilanza previsti dagli articoli 337 del codice civile e 11, primo comma, della legge 1º dicembre 1970, n. 898.

Art. 53.

(Reclami)

La competenza a decidere dei reclami avverso i decreti del conciliatore, salvi i casi previsti al primo comma dell'articolo 45 delle disposizioni di attuazione del codice civile, spetta al giudice per i minorenni.

PARTE V

ANNOTAZIONI DELLE DECISIONI GIUDIZIARIE MINORILI

Art. 54.

Nessuna decisione presa da giudici o tribunali per i minorenni va annotata nel casellario giudiziario previsto negli articoli 603 e seguenti del codice di procedura penale salvo quanto disposto dall'articolo seguente.

Art. 55.

(Schedario)

Ogni decisione, di qualsiasi genere, anche non definitiva, presa da giudici o tribunali per i minorenni, va registrata presso uno schedario tenuto presso il tribunale per i minorenni nel cui distretto risiede il minore.

Nell'ipotesi di decisioni prese nei confronti di minori residenti in regione diversa da quella in cui è compreso il territorio di competenza del giudice che ha presa la decisione, la registrazione va fatta anche presso il tribunale per i minorenni del luogo ove fu presa la decisione.

Per la registrazione, i dati essenziali di ogni decisione sono trasmessi al tribunale per i minorenni da ogni giudice per i minorenni operante nella regione. Ad ogni schedario accedono direttamente tutte le magistrature minorili, con l'uso di opportune precauzioni a tutela della riservatezza delle informazioni in esso contenute.

Le schede relative ad ogni minore vengono distrutte quando questi ha compiuto il diciottesimo anno di età, salvo quanto disposto nel comma seguente.

Le annotazioni relative a condanne passate in giudicato, anche se condizionalmente sospese, sono, dopo che l'interessato ha compiuto i diciotto anni, comunicate ai casellari giudiziari ordinari, per le annotazioni normali.

PARTE VI DISPOSIZIONI FINALI

Art. 56.

Per tutto quanto non espressamente previsto dalle norme processuali della presente legge si applicano le disposizioni del codice di procedura civile e del codice di procedura penale.

Per tutto quanto non espressamente previsto dalle norme sostanziali della presente legge si applicano le disposizioni del codice civile, del codice penale e delle altre leggi vigenti.

Per tutto quanto non espressamente previsto dalle norme di ordinamento giudiziario della presente legge si applicano le vigenti norme dell'ordinamento giudiziario.